



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE TRENTO A.A.

11 APR 2017

SEGRETERIA

Corte dei Conti

*Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige
con sede in Trento*

Ufficio del Magistrato relatore per i conti giudiziali

Relazione di irregolarità n. *1256*-2017

Al Signor Presidente della
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige

Oggetto: Relazione di irregolarità sui conti:

**Conto giudiziale n.ro 20639 – CONTO DEL CONSEGNATARIO BENI
Reso dall'Agente Contabile CAZZOLLI MARCO
della COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
per la Provincia di Trento
per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011
depositato il 01/08/2012**

**Conto giudiziale n.ro 26111 – CONTO DEL CONSEGNATARIO BENI
Reso dall'Agente Contabile CAZZOLLI MARCO
della COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
per la Provincia di Trento
per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012
depositato il 24/07/2013**

**Conto giudiziale n.ro 28674 – CONTO DEL CONSEGNATARIO BENI
Reso dall'Agente Contabile CAZZOLLI MARCO
della COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
per la Provincia di Trento
per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013
depositato il 20/08/2014**

**Conto giudiziale n.ro 31672 – CONTO DEL CONSEGNATARIO BENI
Reso dall'Agente Contabile CAZZOLLI MARCO
della COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
per la Provincia di Trento
per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014
depositato il 16/07/2015**

**Conto giudiziale n.ro 34500 – CONTO DEL CONSEGNATARIO BENI
Reso dall'Agente Contabile CAZZOLLI MARCO
della COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
per la Provincia di Trento
per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015
depositato il 15/09/2016**

I conti giudiziali del consegnatario di beni sopraindicati, depositati presso la Segreteria della Sezione, riportano un'indicazione complessiva dei beni suddivisi per tipologia/aggregato ("BENI IMMOBILI" e "BENI MOBILI"), con il relativo valore all'inizio ed alla fine dell'esercizio e le variazioni intervenute nell'esercizio stesso - anziché per singoli beni contraddistinti dalle rispettive consistenze.

Il conto depositato quindi comprende sia beni mobili che beni immobili - e si compone anche di ulteriori sezioni relative a beni concessi e ricevuti in comodato.

Si osserva, preliminarmente, che nel sistema di contabilità pubblica l'obbligo di rendicontare si declina in diverse modalità, sia con riferimento alla gestione globale dell'intero Ente (rendiconti generali, conti consuntivi o bilanci consuntivi) sia con riguardo alla gestione dei singoli agenti (rendiconti o conti della gestione svolta per l'Amministrazione). Per rafforzare il sistema delle garanzie sulle gestioni pubbliche, la normativa di settore prevede, poi, che alcuni conti siano assoggettati alle verifiche proprie della giurisdizione contabile, attraverso il modello processuale del giudizio necessario di conto (art. 610 e ss. del RD n. 827/1924, art 74 legge n. 2440/1923, art 44 del T.U. n.1214/1934, art. 93 T.U. ordinamento Enti Locali, nonché artt. 137- 150 del recente Decreto legislativo n. 174/2016).

Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che l'art. 6 del D.P.R. n. 254/2002, recante "Gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", definisce i "consegnatari" come gli "agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato (...) i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenti responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per "debito di vigilanza", e di agenti contabili per "debito di custodia"; solo questi ultimi

sono tenuti alla resa del conto giudiziale, come precisato dai successivi artt. 11 e 12.

Esistono, pertanto, rendiconti che esauriscono la loro funzione di controllo all'interno dell'Amministrazione e conti c.d. giudiziari il cui definitivo esame è demandato al Giudice contabile.

Per quanto attiene ai consegnatari, l'obbligo di presentare il conto, in quanto agenti contabili, riguarda il conto sui beni mobili per i quali esiste il "debito di custodia" ed il conto delle azioni dell'Ente (cfr. ex multis Corte conti, Sez. giur. Calabria, n. 323/2013; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 17/2014; Sez. giur. Abruzzo n. 89/2015; Sez. giur. Toscana n. 195/2016; Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano n. 35/2016; Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Trento n. 48/2016, n. 49/2016, n. 50/2016, n. 51/2016, n. 52/2016, n. 53/2016, n. 54/2016, n. 55/2016, n. 56/2016 e n. 57/2016).

Tali conti giudiziari devono essere redatti secondo modelli prestabiliti. La giurisprudenza contabile (cfr. Sez. giur. Abruzzo n. 89/2015; Sez. giur. Toscana n. 195/2016) ha evidenziato che il consegnatario di beni mobili degli Enti locali deve redigere "di regola, un unico conto giudiziale secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996" (cui corrisponde il mod. 18 del citato DPGR n. 1/L 24/1/2000), "inclusivo di tutte le tipologie di beni assunti in consegna, distinti per categoria, tranne le azioni societarie, per le quali è previsto l'apposito mod. 22" (cui corrisponde il mod. 16 del citato DPGR n. 1/L 24/1/2000).

Nelle ricordate pronunce è stata affermata la sottoposizione al giudizio di conto solo per i consegnatari di beni mobili e di azioni, con conseguente declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del giudizio sui conti presentati dai "consegnatari di immobili".

Facendo applicazione dei ricordati principi, si ritiene di non poter procedere all'approvazione dei conti in epigrafe, in quanto riferiti anche ai beni immobili (per i quali non è previsto l'obbligo del conto giudiziale), ed a tutti i beni mobili indistintamente (senza indicare se per gli stessi sussista il debito di custodia), dovendosi deferire la questione all'esame del Collegio ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n.1038 del 1933, procedura applicabile in forza del regime transitorio contenuto nell'art. 2 Allegato 3, del D.Lgs. n. 174/2016, recante Codice della Giustizia Contabile (trattandosi di conti giudiziari presentati all'Amministrazione di competenza antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo Codice della giustizia contabile).

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 29 e ss. del R.D. n.1038 del 1933 ed il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il sottoscritto Magistrato Relatore, ritenendo di non potere procedere all'approvazione dei conti di cui in premessa, per le motivazioni sopra esposte, e ritenendo necessario il deferimento della questione all'esame collegiale

CHIEDE

Alla S.V. di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio sui conti in oggetto.

Trento, [1] APR. 2017

IL MAGISTRATO RELATORE

Cons. Grazia Bacchi

